



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

CONVENZIONE

TRA

**LA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI
RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

rappresentata dal dott. Pietro Celi domiciliato per la carica in Roma, viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, (di seguito denominata: Amministrazione)

E

L'Agenzia per l'Italia Digitale, AGID

rappresentato dall' ing. Francesco PAORICI, in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, domiciliato per la carica presso il Comune di Roma (di seguito denominato: Proponente)

PREMESSE

VISTA

la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante "*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga*", come modificata dalla delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, recante "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione banda ultra larga)*" che al punto 4.1 ha destinato 3,5 miliardi di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo

1
RF

sviluppo e la coesione (FSC 2014-2020), alla realizzazione del Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga ed ha assegnato 2,2 miliardi di euro agli interventi di immediata attivazione e nelle aree ivi indicate, individuando al punto 4.4 il profilo temporale di impiego delle risorse assegnate, e che al punto 4.3 ha rinviato a successiva delibera l'assegnazione di ulteriori risorse nel limite massimo di 1,3 miliardi di euro;

VISTA

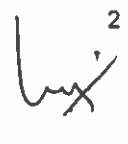
la delibera CIPE n. 71 del 2017, recante "*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (Delibere n. 65/2015 e n. 6/2016). Assegnazione di risorse; nuova destinazione di risorse già assegnate; rimodulazione del piano annuale di impiego delle risorse*" che al paragrafo 3 ha, tra l'altro, destinato, nell'ambito dell'assegnazione di 2,2 miliardi di euro di cui al paragrafo 4.1 della delibera n. 65 del 2015, come modificato dalla delibera n. 6 del 2016, un importo complessivo di 100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione;

VISTA

la delibera CIPE n. 105 del 22 dicembre 2017, recante "*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016 e n. 71 del 2017). Individuazione misure e modalità attuative per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione*" che, con particolare riferimento alle sopracitate misure per il sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, ha individuato le seguenti 3 linee di intervento: a) progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione e trasferimento tecnologico aventi ad oggetto l'applicazione della tecnologia 5G a beni e servizi di nuova generazione promossi dalle regioni coinvolte nel progetto di sperimentazione pre-commerciale del 5G posto in essere dal Ministero per lo sviluppo economico (assegnazione per un importo complessivo fino a 60 milioni di euro); b) progetti promossi dalle altre regioni, da altri dicasteri o enti pubblici di ricerca, per lo sviluppo di servizi di nuova generazione (assegnazione per un importo complessivo fino a 35 milioni di euro); c) sviluppo della fase II del progetto wifi.italia.it - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo (assegnazione per un importo complessivo di 5 milioni di euro);

VISTA

la delibera CIPE n. 61 del 25 ottobre 2018, recante "*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105 del 2017)*" che modifica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il punto 1 della delibera n. 105 del 2017 le cui

2
 

linee d'intervento con le relative assegnazioni vengono sostituite come segue: a) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per il completamento del progetto wifi.italia.it con particolare attenzione alla copertura dei piccoli comuni e delle zone periferiche delle comunità piccole, medie e grandi, ivi comprese le azioni di comunicazione volte ad informare i cittadini e le comunità locali coinvolte; b) un importo complessivo fino a 5 milioni di euro per azioni di rafforzamento amministrativo volte al popolamento del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture - SINFI, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33; c) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione; d) un importo complessivo di 5 milioni di euro destinato allo sviluppo della fase II del progetto wifi.italia.it - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo;

VISTI

i Decreti Direttoriali del 12 marzo 2019 prot. n. 0017957 e dell'11 aprile 2019 prot. n. 0024720 con i quali vengono individuati rispettivamente il responsabile dell'Autorità di Gestione (Divisione III - "Reti infrastrutturali di comunicazione e banda ultra larga" della DGSCERP) e dell'Autorità di Certificazione (Divisione V - "Emittenza radiotelevisiva. Contributi" della DGSCERP), per la realizzazione delle operazioni finanziate dal "*Piano di Investimenti per la diffusione della banda ultra larga FSC 2014 - 2020*";

VISTO

il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 marzo 2019, come modificato dal Decreto del 5 giugno 2019, che approva il "Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G", quale piano operativo per l'attuazione della linea di intervento di cui al punto c) della delibera CIPE n. 61/2018, a valere sullo stanziamento di 45 milioni di euro, e che all'Asse II prevede uno specifico intervento per la realizzazione di progetti di sperimentazione e ricerca applicata relativi alle tecnologie emergenti e collegati allo sviluppo delle reti di nuova generazione;

CONSIDERATO

che il comma 2 dell'articolo 1 del sopracitato decreto incarica la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali di dare esecuzione al provvedimento ed al programma allegato e di vigilare sulla realizzazione delle relative attività;

3
lux F.P.

- VISTO la Determina Direttoriale della DGSCERP del 5 agosto 2019 di approvazione dell'*Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali per la sperimentazione e ricerca applicata indicate nell'Asse II del Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della Banda Larga - Delibera CIPE n. 61/2018, lettera c)*, ai sensi del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019 e contestualmente pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico;
- VISTA la determina direttoriale della DGSCERP del 7 gennaio 2020 di approvazione della graduatoria della procedura di selezione di cui al suddetto Avviso;
- RAVVISATA la necessità di realizzare interventi orientati all'utilizzo delle tecnologie emergenti, quali Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle cose (IoT), innestati su infrastrutture 5G, e con caratteristiche di sostenibilità e di replicabilità;
- VISTO il progetto "Smart Ivrea Project" presentato dal soggetto Proponente AGID approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ammesso a finanziamento con determina direttoriale della DGSCERP del 7 gennaio 2020 nel limite di euro 783.760,00;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

- I. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente allegati. In particolare:
 - l'Allegato I contiene il progetto "Smart Ivrea Project" presentato dal soggetto Proponente AGID, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ammesso a finanziamento con determina direttoriale della DGSCERP del 7 gennaio 2020, con l'indicazione del cronoprogramma delle fasi di attuazione del progetto e dell'elenco degli Enti pubblici di ricerca, Università e operatori privati coinvolti nella realizzazione del Progetto, firmatari con la Pubblica amministrazione proponente delle relative Convenzioni;
 - vari ed eventuali ulteriori accordi programmatici.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione e il Proponente in relazione al progetto denominato "Smart Ivrea Project" (di seguito: Progetto), finanziato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e

4
Lux F?

la Coesione (FSC) 2014-2020, per la realizzazione di progetti per la sperimentazione e ricerca applicata relative alle tecnologie emergenti e collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione, secondo quanto previsto ed in attuazione dell'Asse II – Progetti di ricerca e sviluppo, citato di cui al *“Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014 – 2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga, ai sensi della lettera c) della delibera CIPE n. 61/2018”*, approvato con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019.

Art. 3 – Obblighi del Proponente

1. Il Proponente, provvederà, prima della realizzazione degli interventi non compiutamente dettagliati nel progetto, a sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione una Scheda Operativa comprendente la descrizione delle attività da svolgere, le relative date di inizio e fine, l'indicazione puntuale delle spese da sostenere che dovranno essere contenute nei limiti del costo approvato.
2. Per la realizzazione del progetto, il Proponente provvederà a predisporre e compiere tutti gli atti e le attività necessarie al conseguimento dello stesso, coerentemente con le finalità indicate nell'Asse II del *“Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014 – 2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga, ai sensi della lettera c) della delibera CIPE n. 61/2018”*, approvato con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019 e con le disposizioni operative adottate dall'Amministrazione nell'ambito del Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga - FSC 2014-2020 (in particolare: documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo, Manuale delle Procedure di gestione e controllo e relativi strumenti operativi che saranno resi disponibili dall'Amministrazione), nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
3. Il Proponente accetta, fin d'ora, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata nelle attività necessarie alla realizzazione del progetto, le misure previste dal successivo articolo 14 della presente Convenzione.
4. Il Proponente si impegna a nominare, tra i suoi dipendenti, almeno un referente tecnico quale interlocutore per l'Amministrazione in merito alle attività tecnico-operative inerenti il Progetto approvato.
5. Nell'esercizio della realizzazione delle attività individuate ai sensi del precedente art. 2, il Proponente:
 - a. è responsabile della predisposizione, raccolta, corretta conservazione ed invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Amministrazione, attività che non potrà delegare in alcun modo agli eventuali partner di progetto o ad altri soggetti;
 - b. informa l'Amministrazione di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;

5
P.7.

- c. sottopone all'Amministrazione, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche da apportare al progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni;
 - d. informa gli organi preposti, l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti giudiziari in sede civile, penale e/o amministrativa che dovessero interessare il progetto;
 - e. mantiene un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;
 - f. assicura, nelle forme richieste dall'Autorità di Gestione, la disponibilità delle informazioni relative alle attività svolte, ai dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per il progetto, necessari all'implementazione del sistema informativo adottato dalla stessa Autorità di Gestione, ed all'elaborazione delle Relazioni annuali e finale sullo stato di attuazione previste per il FSC.
6. Il Proponente assume, nei confronti dell'Amministrazione, la piena responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto. Il Proponente è, altresì, responsabile anche per danni causati dai soggetti attuatori del progetto e/o dai soggetti coinvolti per l'espletamento delle attività. In ogni caso, il Proponente manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

Art. 4 – Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna a:

- a. erogare le risorse in favore del Proponente con le modalità riportate nei successivi articoli della presente Convenzione, in particolare all'articolo 8;
- b. mettere a disposizione il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) adottato dall'Autorità di Gestione, comprensivo dei relativi allegati;
- c. fornire il necessario supporto ai fini del coordinamento e dell'attuazione degli interventi previsti nel progetto approvato;
- d. svolgere le attività di controllo come previsto all'art. 11.

Art. 5 - Obblighi comuni a entrambe le parti

1. Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare ed a far rispettare tutti gli obblighi previsti nella presente Convenzione. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica indicata nel Progetto, di cui all'Allegato 1, costituisce elemento

 ⁶ FS.

essenziale per l'attuazione degli interventi oggetto del presente atto, salvo differimenti specificamente concordati.

2. Le parti si impegnano, altresì, ad informare, con cadenza trimestrale, il Comitato indirizzo strategico di cui al successivo art. 6, circa lo stato di attuazione della presente Convenzione per lo svolgimento delle competenze stabilite ai sensi del punto 4 del Decreto ministeriale del 26 marzo 2019.
3. Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire mediante Posta Elettronica Certificata agli indirizzi di seguito indicati: per AgID: protocollo@pec.agid.gov.it – per il MiSE dgscerp.div02@pec.mise.gov.it

Art. 6 – Comitato di indirizzo strategico

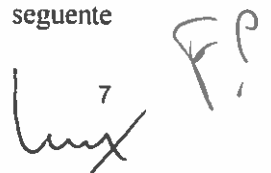
1. Il “Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014 – 2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga”, approvato con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019, prevede l'istituzione di uno specifico Comitato di indirizzo strategico composto da 5 membri, di cui 3 designati dal Ministero dello Sviluppo Economico (appartenenti all'Ufficio di Gabinetto del Ministro e alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - DGSCERP) e 2 designati di volta in volta dagli Enti pubblici firmatari delle convenzioni, con il compito di sovrintendere a tutte le tematiche oggetto del Programma medesimo, promuovendo le necessarie iniziative, verificandone lo stato di attuazione ed applicando eventuali azioni correttive.
2. A tal fine, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, le parti si impegnano a designare i membri che faranno parte del Comitato di indirizzo strategico che potrà fornire linee guida ed indirizzi per la realizzazione del progetto e del Programma nel suo complesso.
3. La partecipazione al Comitato sarà a titolo gratuito e ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese per quanto di competenza.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

Entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione, il Proponente nomina il “Responsabile del procedimento” ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

Art. 8 - Erogazioni finanziarie

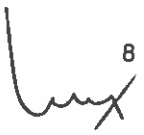
1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, l'Amministrazione provvederà, attraverso le proprie strutture, al trasferimento delle risorse secondo le seguenti modalità:
 - un'anticipazione, ove richiesta, di una prima quota di importo non superiore al 30 per cento (30%) del contributo concesso previa trasmissione, da parte del Proponente, della seguente

Handwritten signature and initials, possibly 'Lix' and 'FP', with a small number '7' written above the signature.

- documentazione: provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con i relativi contatti (indirizzo, telefono ed e-mail); nominativo del referente di progetto (se diverso dal RUP), con i relativi contatti (indirizzo, telefono ed e-mail); codice identificativo del progetto (CUP) generato; dichiarazione del conto corrente dedicato;
- pagamenti intermedi fino al 90 per cento (90%) del contributo concesso a presentazione ed approvazione, da parte dell'Amministrazione, degli stati di avanzamento lavori (massimo 3) a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;
 - il restante 10 per cento (10%) a saldo, o il minore importo necessario, a seguito del completamento del progetto, previa presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti e della quantificazione degli indicatori di output e di risultato previsti dal suddetto progetto.
2. Eventuali variazioni in diminuzione e/o rimodulazioni del progetto rispetto a quanto previsto dovranno essere esplicitate, motivate e preventivamente approvate dall'Amministrazione.

Art. 9 - Ammissibilità della spesa

1. Le spese riferite alla realizzazione delle attività riportate nel progetto, dovranno essere sostenute a partire dalla firma della presente Convenzione e fino alla data di completamento del progetto, così come previsto dal successivo art. 14 *"Durata ed efficacia della Convenzione"*, salvo eventuale proroga, preventivamente approvata dall'Amministrazione.
2. Le spese sostenute e pagate dovranno essere rendicontate entro e non oltre 6 mesi dal completamento del progetto di cui al punto precedente.
3. Le spese sono ammissibili laddove risulta soddisfatto il rispetto dei principi di effettività, legittimità, localizzazione, tracciabilità, temporalità, pertinenza, divieto di cumulo, stabilità e della prova documentale.
4. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti alla normativa nazionale, comunitaria, regionale applicabile, anche in materia fiscale e contabile, con particolare riferimento alle norme in materia di aiuti di stato e di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.
5. Le spese ammissibili riguardano:
 - a) personale dipendente del soggetto capofila proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

 8
FP

- b) quote di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, conformemente alla normativa civilistica e fiscale vigente;
 - c) servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
 - d) acquisto di materiale utilizzato direttamente ed esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dal progetto (esempio: materie prime, componenti, semilavorati per la costruzione di un prototipo);
 - e) le spese generali imputate forfettariamente nella misura massima del 15% delle spese di cui alla lettera a).
6. Le spese rendicontate, ma non ammissibili, restano a carico del Proponente.

Art. 10 - Rendicontazione

1. La rendicontazione deve essere resa attraverso la compilazione della modulistica rilasciata dall'Autorità di Gestione, con allegata tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti, pena la non ammissibilità delle spese.
2. La documentazione giustificativa delle spese e delle attività effettivamente realizzate, dovrà essere inviata all'Amministrazione unitamente alle rispettive fatture (o titolo probatorio equivalente) e dovrà riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) nel caso di collaboratori interni:
 - curricula dipendenti;
 - lettera nominativa di assegnazione della risorsa interna al singolo progetto, indicante anche la durata dell'assegnazione e la funzione svolta come preindicato all'interno del progetto;
 - la figura professionale e la relativa tariffa;
 - prospetto paga e dichiarazione di responsabilità rilasciata dai collaboratori;
 - time sheet attestanti le ore e/o le giornate/uomo impiegate sul progetto;
 - report di attività che, per ogni singolo progetto, indichi il numero di giornate lavorative svolte, oltre al tipo di attività svolta;
 - scheda di riepilogo in cui vengono elencate tutte le figure impiegate, il profilo professionale, la tariffa applicata, le giornate lavorate e il costo sostenuto;

lung 9 P.P.

- buste paga dipendenti;
- copia dell'estratto conto bancario attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi delle risorse interne impegnate sul progetto;
- modelli F24 circa il versamento degli oneri contributivi e previdenziali;
- dichiarazione circa l'avvenuto pagamento degli oneri contributivi e previdenziali.

b) nel caso di collaboratori esterni (nel rispetto dell'art. 1, c. 148 della L. 228/2012):

- lettera motivazionale che giustifichi il ricorso a personale esterno;
- curricula consulenti esterni;
- modalità di selezione dei collaboratori esterni;
- dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità;
- contratto di consulenza/ordine;
- parcella con descrizione dell'attività svolta rilasciata dai collaboratori esterni non soggetti all'IVA e Fattura con descrizione dell'attività svolta rilasciata dai collaboratori esterni soggetti ad IVA;
- ricevuta di c/c postale o c/c bancario;
- mandati di pagamento e/o bonifici bancari, debitamente quietanzati;
- dichiarazione di quietanza sottoscritta dagli interessati.

c) nel caso di acquisizione di beni e servizi:

- atti di procedure di selezione di fornitori: indagine di mercato preventiva o eventuale gara esplorativa, inviti (se procedura ristretta), offerte pervenute, verbali di gara, atti nomina commissione, atti di aggiudicazione.

3. Le fatture o gli altri documenti avente valore probatorio equivalente, redatte secondo le norme fiscali e nel pieno rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i. saranno intestate al Proponente e dovranno riportare la seguente dicitura: "Progetto Smart Ivrea Project (CUP C72E20000000001) Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga- FSC 2014-2020".

Art. 11 - Verifiche

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Proponente accetta le forme di controllo previste, sulla correttezza e regolarità della spesa, dalle procedure di utilizzo delle risorse FSC 2014/2020 inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'operazione possa essere campionata per i controlli sul posto.

10
Lux F.P.

2. A tal fine il Proponente dichiara che tutta la documentazione inerente all'esecuzione del progetto, ivi compresa quella riguardante attività eseguite da eventuali soggetti terzi, sarà disponibile e conservata presso la propria sede per un periodo di 5 anni dalla risoluzione della Convenzione.

Resta inteso che, in caso di eventuali variazioni, sia della sede ove sono depositati i documenti, sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Proponente dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche sull'avanzamento delle attività progettuali e sull'adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

Tali verifiche non esonerano comunque il Proponente dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'operazione finanziata e di ogni altra attività connessa e del rispetto delle procedure di legge.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Proponente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
2. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, utilizzerà il conto IT68 T056 9603 2110 0003 0000 X31

Art. 13 - Oneri diversi

1. Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento concesso dall'Amministrazione a valere sul "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020" sono a carico del Proponente.

Art. 14 - Sospensione erogazione finanziamento e Recesso

1. Qualora, nello svolgimento delle attività di verifica di cui al precedente articolo 11, l'Amministrazione dovesse constatare uno o più ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma di cui all'allegato 2 o inadempienze o spesa irregolare, in grado di condizionare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi finanziati, procede a farne contestazione scritta al Proponente. Lo stesso deve fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni.

Qualora il Proponente non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio procede alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, fino al superamento delle cause che l'hanno determinata.

11
Lux F.P.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto del presente atto nel caso in cui il perdurare delle cause che hanno determinato la sospensione dell'erogazione del finanziamento pregiudichi il completamento del progetto approvato.
3. In caso di recesso, il Proponente procederà alla restituzione delle somme già erogate dall'Amministrazione, mediante versamento presso il capitolo di entrata indicato dalla medesima, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di recesso.

Art. 15 - Durata ed efficacia della Convenzione

1. La Convenzione avrà durata fino a 6 mesi dalla conclusione delle attività previste dal progetto approvato che dovrà essere avviato entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e realizzato entro il termine massimo di 24 mesi dalla stipula del presente atto.
2. La Convenzione avrà efficacia dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo.

Art. 16 - Controversie

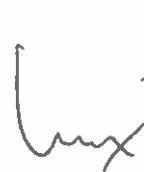
Competente per reciproco accordo delle parti nella risoluzione delle controversie è il Foro di Roma.

Art. 17 - Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati

Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata della Convenzione, e per un periodo di 5 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dall'altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata.

Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

 12 

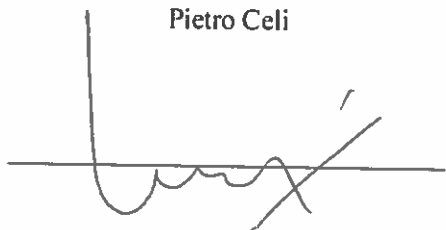
Art. 18 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni normative vigenti in materia.
2. La presente convenzione sarà trasmessa, a cura dell'Amministrazione, agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Ministero dello Sviluppo Economico

Direttore Generale

Pietro Celi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Celi', written over a horizontal line.

Soggetto proponente

Direttore Generale AgID

Francesco Paorici

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesco Paorici', written over a horizontal line.